

Modifiche al regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Aggiornamento indicazioni operative.

1) Applicazione degli articoli 30 e 30 bis del Regolamento UE n. 267/2012.

Il Regolamento UE n. 1263/2012 del 21 dicembre 2012 ha introdotto l'articolo 30 che vieta il compimento di operazioni di trasferimento fondi tra enti finanziari e creditizi a cui si applica il Regolamento UE n. 267/2012 (articolo 49) e i soggetti di cui al comma 1:

- a) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- b) succursali e controllate, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- c) succursali e controllate, non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e
- d) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute, non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran.

Tale divieto può essere derogato in presenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalle Autorità nazionali competenti laddove il trasferimento rientri in una delle ipotesi previste al comma 2¹ del medesimo articolo.

Nei rapporti intermediati da soggetti terzi con le entità di cui all'art. 30, comma 1, restano fermi gli obblighi di verifica previsti dall'art. 28 d. lgs. n. 231/07, nonché dalle "Indicazioni operative per l'esercizio dei controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione e di distruzione di massa", in tema di rapporti di corrispondenza.

¹ Si tratta dei seguenti trasferimenti:

- a) relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) relativi a rimesse personali;
- c) connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento;
- d) riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e) riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un'entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione;
- f) necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all'*articolo 12*, paragrafo 1, lettera b).

Si richiamano, inoltre, gli obblighi di vigilanza rafforzata previsti dall'art. 30, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1263/2012².

Il successivo articolo 30*bis* si applica ai trasferimenti di fondi da e verso persone, entità o organismi iraniani che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 30³.

Si sottolinea che ai fini dell'articolo 30*bis*, paragrafo 1, lettera c), l'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché sono in corso ulteriori verifiche, l'autorità competente comunica senza indugio la propria decisione.

Si ribadisce, secondo quanto già affermato nel vigore delle precedenti disposizioni, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore alla soglia pertinente stabilita dagli artt. 30 e 30*bis* che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro (art. 30*ter*, comma 2).

Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione. Resta ferma la possibilità del Comitato di sicurezza finanziaria di sottoporre l'operazione ad ulteriori verifiche laddove se ne riscontri l'opportunità.

² “Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

- a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
- b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
- d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23...”

³ In particolare:

- a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare, ma è necessaria la notifica preventiva se di importo pari o superiore a 10.000 EUR o equivalente;
- b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40.000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare, ma è necessaria la notifica preventiva se di importo pari o superiore a 10.000 EUR o equivalente;
- c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40.000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato;
- d) per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10.000 EUR o equivalente non occorre, invece, né un'autorizzazione preliminare né una notifica.

Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 30 ovvero 30bis. Ai fini della corretta presentazione dell'istanza di autorizzazione e del suo eventuale, successivo rilascio è necessario che l'intermediario finanziario identifichi, per i flussi finanziari in entrata sul territorio nazionale e comunitario l'intermediario e il beneficiario finale e, per i flussi finanziari in uscita dal territorio nazionale o comunitario, l'intermediario e il destinatario finale dei flussi medesimi.

Ai sensi del "Provvedimento recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa", emanato dalla Banca d'Italia nel 2009, gli intermediari sono inoltre tenuti a identificare e valutare il rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in attività di proliferazione, avvalendosi tra l'altro di indicatori di anomalia appositamente individuati, che fanno riferimento alle controparti dell'operazione ovvero alle caratteristiche della stessa (es.: pagamenti disposti da soggetti non risultanti nelle lettere di credito o da altra documentazione relativa alla transazione commerciale sottostante; transazioni commerciali con valore dichiarato della spedizione sottostimato rispetto ai costi di imbarco, ovvero in cui il soggetto che provvede al trasporto dei beni risulta quale destinatario finale della spedizione, o i beni sono destinati ad aree geografiche apparentemente estranee all'attività economica del cliente, o ancora il passaggio delle merci avviene attraverso paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede il destinatario finale, ovvero si rilevano incongruenze informative dalla documentazione complessiva relativamente alle parti coinvolte, indirizzi, destinazione finale).

Nel caso di operazioni o rapporti che presentino un rischio elevato di coinvolgimento in attività di proliferazione, gli intermediari devono adottare misure di controllo rafforzate, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si citano la richiesta di informazioni aggiuntive su origine dei fondi, beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, natura e scopo dell'operazione; nel caso di operazioni di pagamento, potranno essere richieste informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, anche attraverso la verifica della documentazione relativa alla transazione commerciale cui il pagamento si riferisce.

Qualora gli intermediari non siano in grado di adottare tali misure di controllo rafforzate, non possono instaurare il rapporto né eseguire la transazione, ovvero pongono fine al rapporto in essere mantenendo evidenza delle informazioni di cui al provvedimento del Direttore della Unità di informazione finanziaria del 6 agosto 2013 valutando anche se effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, una segnalazione di operazione sospetta alla medesima Unità. Nel caso dei rapporti di corrispondenza, nel quadro delle misure previste dall'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, gli

intermediari sono chiamati a condurre una valutazione di rischio sui clienti per conto dei quali opera il corrispondente e sui prodotti o i servizi offerti dal corrispondente stesso.

Resta inoltre ferma l'applicazione, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, delle "Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura" e delle "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", emanate dalla Banca d'Italia rispettivamente nel 2012 e nel 2013.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle notifiche al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere più celere l'inoltro e l'esame delle istanze stesse, ha sviluppato il portale IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati ad accreditarsi per l'accesso al Portale tramite il link <https://portalesoro.mef.gov.it>.

Per effetto delle modifiche apportate recentemente al Portale, anche in considerazione delle previsioni introdotte dal Regolamento n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012, che ha modificato il Regolamento n. 267/2012, risulta ora possibile la presentazione tramite il menzionato Portale anche delle istanze volte ad ottenere lo scongelamento di fondi (ai sensi dell'art. 25 del Regolamento da ultimo citato), nonché di istanze concernenti autorizzazione di transazioni finanziarie ai sensi dell'articolo art. 30 del Regolamento.

Si ribadisce, inoltre, che le istanze di autorizzazione devono essere presentate prima che abbia luogo il trasferimento o la ricezione dei fondi oppure al momento stesso della ricezione senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine previsto al comma 4 dell'art. 30.

Si rappresenta per quanto attiene alla materia delle compensazioni che, laddove queste si realizzino in via extra-bancaria, l'onere di presentazione delle notifiche e delle istanze preventive di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese comunitarie coinvolte nella compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 30bis, paragrafo 3, lett. b).

2) Art. 23, comma 3: messa a disposizione di fondi e risorse economiche

Altra questione problematica evidenziatasi nella prassi applicativa del Regolamento riguarda l'estensione del divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a vantaggio di entità listate (si ricorda che il termine risorse economiche comprende qualsiasi tipo di bene, comprese le merci). In particolare, di difficile interpretazione risulta essere l'avverbio indirettamente, potendo allo stesso essere

ricondotte alcune ipotesi di operatività della listata per mezzo di altre entità dalla stessa possedute o controllate.

Al fine di fornire un indirizzo univoco alle autorità nazionali, che interpretavano in maniera diversificata la citata disposizione il Consiglio dell'UE ha inserito nuovi elementi nelle *"Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy"*, offrendo una accurata definizione del concetto di controllo nonché criteri per l'individuazione dell'ipotesi di possesso. Si provvede ad allegare le citate linee guida alla presente comunicazione, segnalando che le stesse sono in ogni caso consultabili utilizzando il seguente link:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf>.

3) Art. 38: proroga di contro/garanzie

In considerazione dei problemi ingeneratisi nella prassi applicativa, merita particolare attenzione l'esame dei presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 267/2012⁴.

La ratio della norma è quella di proteggere gli esportatori comunitari dalle pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali giustificati dal rispetto del regime sanzionatorio in atto.

Il Regolamento determina, infatti, l'impossibilità di dare esecuzione al contratto quando:

- Oggetto del medesimo siano merci di cui è vietata l'esportazione in Iran
- la controparte commerciale iraniana rientri nelle liste allegate al Regolamento e sia quindi impossibile dare corso all'esecuzione del contratto senza violare il divieto di cui all'art. 23, comma 3.

⁴*"1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:*

- a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e XI;*
- b) qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso;*
- c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).*

2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento".

La parte rimasta inadempiente per le esposte motivazioni può quindi far valere la copertura prevista dall'art. 38 citato per evitare l'escussione della garanzia. Si tratta di norma direttamente invocabile dai soggetti coinvolti, che non necessita quindi di mediazione da parte dell'autorità statale.

Laddove l'inadempimento o il ritardo siano, invece, dipesi da causa imputabile all'esportatore comunitario e non alle sanzioni in atto, l'escussione sarà possibile, ma l'importo della garanzia, laddove risulti coinvolta nella operazione una banca listata, dovrà essere congelato.

Per quanto concerne specificamente la proroga delle garanzie emesse anteriormente all'introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con apposita istanza rivolta al Comitato di sicurezza finanziaria, ma non potrà da quest'ultimo essere concessa qualora si tratti di:

1. garanzie emesse a favore di beneficiario non listato, ma parzialmente partecipato da soggetti listati (laddove risulti essere beneficiario dal contratto, in via indiretta, il soggetto listato);
2. garanzie emesse in favore di beneficiari listati;
3. garanzie emesse in relazione a contratti aventi ad oggetto merci vietate ai sensi del Reg. (UE) n. 267/2012.